DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 gennaio 2019, n. 145

D.Lgs. 10 agosto 2018, n.101 - Nomina dei designati al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art.2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati).

Assente il Presidente della Giunta Regionale sulla base dell'istruttoria espletata dal Dirigente della Sezione Affari Istituzionali e Giuridici e dal Segretario generale del Presidente della Giunta regionale anche in qualità di Responsabile dell'Anticorruzione e Trasparenza, riferisce quanto segue l'Assessore Ruggeri:

### Premesso che

- Con DGR n.1518 del 31.07.2015 è stato adottato l'Atto di Alta Organizzazione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA";
- Con DPGR n. 304 del 10 maggio 2016 sono state adottate modifiche ed integrazioni al decreto del 31 luglio 2015, n. 443 di adozione del modello organizzativo denominato "Modello Ambidestro per l'innovazione della macchina Amministrativa regionale" MAIA";
- Con DPGR n. 316 del 17 maggio 2016 sono state definite le Sezioni di Dipartimento e le relative funzioni in attuazione del modello MAIA di cui al Decreto del Presidente delta Giunta Regionale 31 luglio 2015 n. 443.
- Con DGR n. 2043 del 16 novembre 2015 è stato nominato il Responsabile della Trasparenza e Prevenzione della Corruzione in capo al Segretario Generale della Presidenza (art.7. commal. Legge n. 190/2012 e art. 43, comma 1, D.Lgs. n.33/2013);
- Con DGR n. 2063 del 21.12.2016 "Adempimenti ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" sono stati designati i Responsabili del Trattamento di dati personali in base al nuovo modello organizzativo MAIA;
- Con DGR n. 794 del 15.5.2018 è stata istituita la figura del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD o DPO) della Regione Puglia designando come RPD l'avv. Silvia Piemonte, Dirigente della Sezione Affari istituzionali e giuridici;
- Con DGR n. 909 del 29.05.2018 è stata confermata la nomina del Responsabili del Trattamento dei dati, anche ai sensi dell'art.28 del RGPD, di cui alla DGR n. 2063 del 21.12.2016 e la contestuale individuazione dei compiti affidati agli stessi di cui all'allegato A) intitolato "Compiti del Responsabile del Trattamento di dati personali", approvato sempre con DGR n. 2063 del 21.12.2016, ed è stato altresì istituito il Registro delle attività della Regione Puglia;
- Il REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 definisce la Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

# Rilevato che

- Il D.Lgs. n.101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento delta normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ha adeguato e coordinato il quadro normativo nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, apportando modifiche alla precedente disciplina di cui al D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- In particolare, nel capo IV contenente disposizioni relative al titolare del trattamento e al responsabile del trattamento l'art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti designati) testualmente recita: 1. "Il titolare o il responsabile del trattamento possono prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la loro autorità".

2. "Il titolare o il responsabile del trattamento individuano le modalità più opportune per autorizzare al trattamento dei dati personali le persone che operano sotto la propria autorità diretta".

#### Tenuto conto

- del modello organizzativo c.d. MAIA adottato dall'Amministrazione regionale;
- della complessità e della molteplicità delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione regionale in cui le scelte di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa rientrano tra le specifiche competenze dei direttori di Dipartimento e dei Dirigenti di Sezione e di Servizio, chiamati a dare attuazione alla programmazione dell'organo politico ed a perseguire gli obiettivi ivi prefissati, nell'esercizio autonomo del loro potere gestionale;
- della necessità di dar seguito al dettato normativo di cui al comma 1 dell'art.2 quaterdecies del D.Lgs.
   n. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2008, attraverso la designazione di persone fisiche che, nell'ambito dell'assetto organizzativo della Regione, siano delegate dal titolare o dal responsabile del trattamento a svolgere compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali;
- della sostanziale equiparazione delle vecchie figure di Responsabile interno del trattamento dei dati alla nuova figura dei designati di cui al richiamato art. 2 quaterdecies.

### Considerato altresì che

 con DGR n. 909 del 29.05.2018, oltre ad essere state confermate le nomine dei Responsabili del trattamento di dati personali per le strutture regionali della Giunta regionale di cui alla DGR n. 2063 del 21.12.2016, è stato istituito il Registro delle attività di trattamento della Regione Puglia di cui al modello riportato nell'allegato 1) alla richiamata DGR.

Si rende necessario provvedere, nell'esercizio dei poteri del Titolare del trattamento, alla nomina dei Designati in luogo dei Responsabili (secondo la precedente disciplina), dei trattamento di dati personali per le strutture regionali della Giunta regionale, come di seguito specificati:

- il Capo di Gabinetto
- il Segretario Generale del Presidente
- Il Segretario generale della Giunta regionale
- il Coordinatore dell'Avvocatura regionale
- i Direttori di Dipartimento
- i Dirigenti di Sezione
- i Dirigenti di Servizio

ciascuno nei limiti delle competenze e delle funzioni ad essi assegnati in base al richiamato modello di organizzazione MAIA.

Ai fini della individuazione dei compiti e delle funzioni di trattamento ad essi assegnati, questi sono riportati nell'allegato A) intitolato "Compiti dei Designati al Trattamento di dati personali", costituente parte integrante del presente.

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. n. 196/03 e del Regolamento (UE) 2016/679 Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali, dal vigente Regolamento regionale n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, nonché dal Regolamento (UE) 2016/679.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

## COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D. LGS. N.118/2011 E S. M. I.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. K) della L.R. 7/97;

#### LA GIUNTA REGIONALE

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore Ruggeri;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Affari istituzionali
  e giuridici e dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

#### **DELIBERA:**

- di prendere atto di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
- di nominare Designati, in luogo dei Responsabili (secondo la precedente disciplina) del trattamento di dati personali per le strutture regionali della Giunta regionale, i soggetti di seguito specificati:
  - il Capo di Gabinetto
  - il Segretario Generale del Presidente
  - Il Segretario generale della Giunta regionale
  - il Coordinatore dell'Avvocatura regionale
  - i Direttori di Dipartimento
  - i Dirigenti di Sezione
  - i Dirigenti di Servizio

ciascuno nei limiti delle competenze e delle funzioni ad essi assegnati in base al richiamato modello di organizzazione MAIA;

- di approvare l'allegato A) al presente atto, per farne parte integrante, relativo ai compiti e alle funzioni di trattamento ad essi assegnati;
- di disporre che i Designati del trattamento dei dati personali, ciascuno per il proprio ambito di competenza, provvedano alla nomina delle persone autorizzate al trattamento con proprio atto di organizzazione;
- di disporre che i Designati, provvedano, altresì di volta in volta, in base alle competenze amministrative delle Strutture da essi dirette e nell'esercizio della autonomia gestionale demandata ai Dirigenti, a stipulare accordi, convenzioni o contratti con i Responsabili esterni del trattamento o con altri Titolari del trattamento di dati personali.
- di ribadire che è cura della Sezione Personale e Organizzazione all'atto della nomina dei Direttori, dei dirigenti o di altri soggetti ad essi equiparati, individuati come Designati del trattamento dei dati personali in base ai presente provvedimento, provvedere contestualmente alla nomina o alla sottoscrizione del contratto e alla notificazione del presente provvedimento;
- di disporre la notificazione del presente provvedimento a cura della Segreteria generale della Presidenza
   G.r. ai Designati del trattamento e alla Sezione Personale e Organizzazione per gli adempimenti consequenziali;

 di disporre la pubblicazione de presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale e sul sito della Regione Puglia.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA ROBERTO VENNERI IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA SALVATORE RUGGERI



Allegato A

Compiti del Designato al trattamento dei dati personali Strutture amministrative della Giunta regionale

ai sensi dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs.196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati" come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018



#### 1. Premessa

Con il presente documento, la Giunta regionale, unitamente al presidente della Giunta regionale, Titolare del trattamento, intendono fornire ai Direttori, ai soggetti ad essi equiparati e ai Dirigenti delle strutture amministrative della Giunta ("Designati al trattamento", ciascuno con riferimento alle materie di competenza delle strutture cui sono preposti) direttive e istruzioni per i trattamenti di dati personali effettuati, con richiami alle norme applicabili allo specifico ambito di attività agli stessi attribuito, fermo restando che la normativa in materia di tutela della riservatezza (in particolare il Regolamento UE 2016/679 e il Dlgs. 196/20013 ss.mm.ii.) deve essere comunque rispettata in tutte le sue parti, anche se non espressamente richiamata in questa sede, ricomprendendosi in essa anche le indicazioni e le linee guida fornite dal Garante della privacy.

## 2. Organizzazione

Il D.lgs. 196/20013 ss.mm.ii. (c.d. Codice privacy) all'art. 2-quaterdecies riconosce al Titolare del trattamento il potere di prevedere, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, che specifici compiti e funzioni connessi al trattamento di dati personali siano attribuiti a persone fisiche, espressamente designate, che operano sotto la sua autorità. La figura del Designato, dunque, sostituisce quella del responsabile ("interno") del trattamento di cui all'art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003, oggi abrogato dal D.Lgs. n. 101/2018. Il modello organizzativo c.d. MAIA adottato dall'Amministrazione regionale, nonché la complessità e la molteplicità delle funzioni istituzionali dell'Amministrazione regionale in cui le scelte di gestione finanziaria, tecnica e amministrativa rientrano tra le specifiche competenze dei direttori di Dipartimento e dei Dirigenti di Sezione e di Servizio, chiamati a dare attuazione alla programmazione dell'organo politico ed a perseguire, nell'esercizio autonomo del loro potere, gli obiettivi ivi prefissati, impongono la necessità che il Titolare del trattamento, nell'esercizio dei suoi poteri, deleghi ai Direttori (o ai soggetti ad essi equiparati) e ai Dirigenti i compiti connessi al trattamento dei dati, individuandoli quali "Designati al trattamento di dati personali".

Tanto in continuità con la precedente Deliberazione di Giunta regionale n. 909 del 29.5.2018 che, per la Giunta regionale, continuava ad individuare negli stessi soggetti i Responsabili "interni" del trattamento dei dati, in aderenza a quanto previsto in passato prima dell'entrata in vigore del Regolamento europeo.

Anche il trattamento dei dati personali rientra infatti nei compiti e nelle funzioni connessi allo svolgimento dell'incarico ricevuto, ognuno per la parte di propria competenza.

I Direttori di Dipartimento e i soggetti ad essi equiparati, nonché i Dirigenti di Sezione e di Servizio sono quindi responsabili di attività delegate dal Titolare e rivestono il ruolo di Designati.

Essi nel determinare le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali, devono garantire la qualità dei dati, le corrette modalità di raccolta, conservazione e trattamento degli stessi, anche da parte del personale della propria struttura, secondo quanto disposto dal Codice Privaccia provvedimenti del Garante e comprovarne la congruenza al Regolamento (UE).

## 3 I compiti del Designato al trattamento

### 3.1 Principi

Il designato è tenuto al rispetto principi di ordine generale di cui all'art. 5 del Regolamento europeo, come di seguito sintetizzati:

- a) i dati devono essere trattati in modo lecito, corretto e trasparente nei confronti dell'interessato («Principi di liceità, correttezza e trasparenza»).
- b) i dati devono essere raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità; [...] («Principio della limitazione della finalità»);
- c) i dati devono essere trattati in modo adeguato, pertinente e limitato a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati («Principio della minimizzazione dei dati»);
- d) i dati devo essere trattati in modo esatto e, se necessario, aggiornati; devono essere adottate tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati («Principio della esattezza»);
- e) i dati devono essere conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati («Principio della limitazione della conservazione»). Si noti tuttavia che l'art. 17 par. 3, del Reg. UE esclude il diritto alla cancellazione nel caso in cui il trattamento sia necessario per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento). I dati personali, inoltre, possono essere conservati per periodi più lunghi se trattati a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, fatta salva l'attuazione di misure tecniche e organizzative adeguate a tutela dei diritti e delle libertà dell'interessato;
- f) i dati devono essere trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali (« Principio della integrità e riservatezza»).

# 3.2 Compiti specifici

I Designati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, svolgono i seguenti compiti, per conto del Titolare:

- a) di verificare la liceità del trattamento ai sensi dell'art. 6 del Regolamento UE ed il rispetto dei principi applicabili al trattamento di cui all'art.5;
- b) di garantire la corretta informazione relativa al trattamento dei dati personali (art. 13 e 14 del Regolamento) e l'esercizio dei diritti dell'interessato (artt.15-21 del Regolamento), tenendo sempre presente che, nella gran parte dei casi, il trattamento è svolto su gase giuridica ed effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o carriesso all'esercizio di pubblici poteri;

- c) di aggiornare ed implementare per quanto di propria competenza e nell'ambito delle proprie funzioni, il Registro unico delle attività di trattamento svolte per conto del Titolare.
   Il designato deve curare periodicamente il censimento delle Banche Dati e dei trattamenti di dati personali effettuati dalla struttura che dirige.
- d) di provvedere alla nomina delle persone autorizzate al trattamento con proprio atto di organizzazione (art.2-quaterdecies, comma 2 e art.29 del Regolamento UE2016/679), individuando le operazioni di trattamento dei dati personali strettamente indispensabili per lo svolgimento delle attività loro assegnate. Nel conferire l'incarico e fornire le istruzioni, il designato può utilizzare il modello allegato ("nomina autorizzati al trattamento"), a corredo del presente documento, integrandolo con quanto ritenga necessario in considerazione delle caratteristiche dei trattamenti propri della struttura di riferimento e procedendo alla revoca dell'autorizzazione in caso di comportamenti illeciti o del venir meno dei presupposti per l'autorizzazione (ad es. assegnazione del personale ad altro ufficio);
- e) di impartire istruzioni alla persona autorizzata, utilizzando eventualmente il modello allegato, in modo da assicurare il pieno rispetto dei principi richiamati ed in particolare della sicurezza del trattamento.
- f) di provvedere di volta in volta, in base alle competenze amministrative delle Strutture da essi dirette e nell'esercizio della autonomia gestionale demandata ai Dirigenti, alla stipula di accordi, convenzioni o contratti con i Responsabili esterni del trattamento, prevedendo o meno la possibilità per il responsabile esterno di ricorrere a sub-responsabili e richiamando esplicitamente gli obblighi di cui agli artt. 30 e 33, par. 2, del Regolamento europeo, o con altri Titolari del trattamento di dati personali. Il Regolamento (UE) 2016/679 europeo disciplina infatti in modo più dettagliato la figura del Responsabile del trattamento, figura assai diversa da quella individuata ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. g e dell'art. 29 del D.Lgs. 196/2003, ormai abrogati e che coincide con la vecchia figura del c.d. Responsabile "esterno". Il Responsabile (esterno) è colui che, pur non essendo inserito nell'organizzazione interna del Titolare del trattamento, deve eseguire per conto di costui attività, servizi o altro che comportino il trattamento di dati personali. Affinchè possa svolgere tali attività, il Responsabile deve presentare garanzie sufficienti, in particolare in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per mettere in atto misure tecniche e organizzative che soddisfino, anche per la sicurezza del trattamento, i requisiti regolamentari e garantiscano la tutela dei diritti dell'interessato (art. 28 del Regolamento UE 2016/679). Il Responsabile del trattamento è vincolato al Titolare da un contratto o da altro atto giuridico, in cui devono essere specificati i compiti e le responsabilità anche relative al trattamento dei dati personali. I Designati sono delegati a predisporre e stipulare i relativi contratti (o atti) in base alle competenze e funzioni assegnate alle diverse strutture amministrative. In particolare, con riferimento ai compiti relativi al trattamento dei dati, i contratti (o gli altri atti) devono prevedere la durata del trattamento da parte del Responsabile, la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati personali e le categorie di interessati, tenendo conto dei compiti e responsabilità specifici del Responsabile nel contesto del trattamento da eseguire e del rischio in relazione ai diritti e alle libertà dell'interessato, l'obbligo di tenere il registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità.

g) Di adottare soluzioni di privacy design e privacy by default. Il designato disegna processi e soluzioni applicative in cui si articola o che sono a supporto dell'attività di pripria

- competenza, agendo per la "protezione fin dalla progettazione" e per la "protezione per impostazione predefinita" dei dati personali che tratta.
- h) Di collaborare con il Responsabile per la protezione dei dati (o Data Protection Officer) per consentire allo stesso lo svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati.
- i) Di adottare le misure tecniche ed organizzative per garantire la sicurezza dei dati. I dati personali, siano essi in formato digitale oppure su supporto cartaceo, devono essere custoditi con cura al fine di preservare le caratteristiche di disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza. Il designato deve preoccuparsi, per quanto di competenza, dell'adozione delle misure di sicurezza adeguate e collaborare con la struttura competente in materia di sicurezza nello svolgimento dell'analisi dei rischi, anche nei casi di cui all'art. 35 e 36 del Regolamento europeo relativi alla valutazione di impatto ed alla consultazione preventiva. Il Designato valuterà per la parte di propria competenza, insieme al Responsabile della sicurezza, le misure necessarie ai sensi dell'art. 32, tenendo conto della tipologia di dati e di operazioni nonché di quanto stabilito dall'art. 32.
- j) Gestire i Databreach: nei casi di violazioni di dati personali avvenuti anche presso responsabili "esterni" o loro eventuali sub-responsabili (per quanto attiene ai trattamenti di dati affidati), il designato al trattamento deve effettuare una prima necessaria istruttoria. Valutati i rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche, dovrà avvisare tempestivamente la struttura competente in materia di sicurezza informatica, il Titolare, il RPD e il Segretario Generale delal Presidenza della G.r., nonché implementare il registro dei databreach. Sussiste l'obbligo di notifica e comunicazione di avvenuta violazione dei dati personali sia al Garante della Privacy che, in determinati casi, anche ai diretti interessati spetta entro 72 ore dal sinistro (art. 33).

# 4. Indirizzi per lo svolgimento dei compiti

#### 4.1 Condizioni di liceità del trattamento

Nell'esercizio dei loro compiti istituzionali i Designati possono trattare, nell'accezione complessiva del termine, dati personali "comuni" (art. 6, par.1 lett. c), e) e par. 3 lett. b) del Regolamento UE 2016/679, art.2-ter del D.Lgs.196/2003), ma anche dati c.d. "sensibili".

Per quanto concerne i "dati sensibili", il Regolamento (UE) 2016/679 li qualifica all'art. 9 come "categorie particolari di dati personali". Si tratta dei dati idonei a rivelare l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

Con riferimento ai "dati giudiziari", il Regolamento europeo all'art 10, rubricato "Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati", non fornisce alcuna definizione relativamente a detta tipologia di dati, diversamente da quanto previsto dall'art. 4, lett. e), del D.Lgs. 196/03, oggi abrogato dal D.lgs. 101/18.

Il trattamento di categorie particolari di dati personali, cd. "dati sensibili", è disciplinato dall'art. 9 del Regolamento (UE) e dall'art.2-sexies del D. Lgs. n.196/2003 secondo cui : "I trattamenti delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, necessari per motivi di interesse pubblico rilevante ai sensi del paragrafo 2, lettera g), del medesimo organio, sono ammessi qualora siano previsti dal diritto dell'Unione europea ovvero, nell'orginomento interno, da disposizioni di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento che specifici lino i por

di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e il motivo di interesse pubblico rilevante, nonché le misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato".

Il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati ex art. 10 del Regolamento (UE) deve avvenire solo sotto il controllo dell'autorità pubblica o solo se autorizzato da una norma di legge o di regolamento, ovvero con Decreto del Ministero della Giustizia (art.2-octies del D. Lgs.196/2003).

La tabella di seguito riporta in maniera sintetica cosa deve intendersi per trattamento di dati personali:

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) si intende per:

- a) "trattamento", qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- b) "dato personale", qualsiasi informazione riguardante una persona fisica, identificata o identificabile ("interessato"), anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale;
- c) "destinatario", la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o un altro organismo che riceve comunicazione di dati personali, che si tratti o meno di terzi. Tuttavia, le autorità pubbliche che possono ricevere comunicazione di dati personali nell'ambito di una specifica indagine conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri non sono considerate destinatari; il trattamento di tali dati da parte di dette autorità pubbliche è conforme alle norme applicabili in materia di protezione dei dati secondo le finalità del trattamento;

Già la precedente disciplina non contemplava il consenso tra i presupposti di legittimità dei trattamenti in ambito pubblico, tale previsione sembrerebbe confermata anche dall'attuale assetto normativo in quanto il consenso non appare quale generale condizione di liceità del trattamento svolto da un soggetto pubblico.

Costituiscono invece "condizioni di liceità dei trattamenti rilevanti per la Pubblica Amministrazione" i seguenti presupposti:

- 1. "il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento" (art. 6, par. 1, lett. c);
- 2. "il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento" (art. 6, par. 1, lett. e); L'art. 2-ter del Codice rubricato "Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri", in attuazione di quanto disposto dall'art. 6, par. 3, lett. b), del Regolamento europeo, dispone che la base giuridica su cui si fonda il trattamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

Laddove tuttavia dovessero verificarsi situazioni specifiche in cui il Designato, nello svolgimento delle attività di servizio, debba trattare dati personali senza che vi sia una base giuridica che

legittimi il trattamento (ad esempio per l'organizzazione di convegni, per pubblicazioni audiovideo a fini promozionali o culturali, etc.), in ottemperanza al principio di responsabilizzazione, si suggerisce di raccogliere e documentare la volontà dell'interessato rispetto al trattamento svolto.

# 4.2 La comunicazione e la diffusione di dati personali

Quando il trattamento è costituito dalla comunicazione o dalla diffusione, in considerazione della delicatezza di queste operazioni, il Codice detta una normativa più stringente.

La comunicazione è il dare conoscenza dei dati personali in qualunque forma (mettendoli a disposizione, in consultazione, con interconnessione tra banche dati) a uno o più soggetti determinati (diversi dall'interessato, dal rappresentante del titolare nel territorio dell'Unione europea, dal responsabile o dal suo rappresentante nel territorio dell'Unione europea, dalle persone autorizzate).

La diffusione è il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione.

L'art. 2-ter del Codice prevede al comma 2 che "la comunicazione fra titolari che effettuano trattamenti di dati personali, diversi da quelli ricompresi nelle particolari categorie di cui all'articolo 9 del Regolamento e di quelli relativi a condanne penali e reati di cui all'articolo 10 del Regolamento, per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri è ammessa se prevista ai sensi del comma 1.", ossia in presenza di una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento.

"In mancanza di tale norma – continua l'art. 2-ter - la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria per lo svolgimento di compiti di interesse pubblico e lo svolgimento di funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di quarantacinque giorni dalla relativa comunicazione al Garante, senza che lo stesso abbia adottato una diversa determinazione delle misure da adottarsi a garanzia degli interessati".

Lo stesso art. 2-ter, al comma 3, stabilisce che "La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità [es: la comunicazione a soggetti privati ] sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1" e quindi solo in presenza di una norma di legge o di regolamento, non trovando applicazione il meccanismo della comunicazione al Garante, di cui al capoverso precedente.

La comunicazione di dati rientranti nella categoria di cui all'art. 9 del Regolamento europeo (già dati sensibili) e all'art. 10 dello stesso (già dati giudiziari) può avvenire solo in presenza di una norma di legge o di regolamento che specifichi i contenuti stabiliti rispettivamente dall'art. 2-sexies e dall'art. 2-octies.

Fermo restando quanto sopra detto, la diffusione dei dati genetici, biometrici e relativi allo stato di salute è espressamente vietata dall'art. 2-septies del Codice.

Si richiamano le "Linee Guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligasti" (adottate dal Garante della privacy con Del. 243/14 e pubblicate in G.U. n. 134 del 12.6.2014) che forniscono indicazioni operative sulla pubblicazione di atti contenenti dati personali.



## 4.3 Il Registro dei trattamenti

L'introduzione di questo obbligo discende dalla necessità di far mappare ai Titolari il patrimonio di dati che si detiene e le operazioni effettuate; il registro costituisce uno strumento operativogestionale di cui il Titolare e il Responsabile si avvalgono per assicurare il costante presidio sul patrimonio di dati personali che trattano; esso è propedeutico allo svolgimento dell'analisi dei rischi sui trattamenti e alla individuazione delle misure di sicurezza più adeguate da adottare.

Conformemente al dettato normativo di cui all' art. 30 del Regolamento che stabilisce che l'obbligo della tenuta del Registro del trattamento per il Titolare, per la Giunta regionale, con DGR n. 909 del 29.5.2018, è stato istituito un unico Registro delle attività di trattamento della Regione Puglia che è gestito dai singoli Designati (o dai soggetti a loro volta Autorizzati da costoro) al trattamento dati, garantendone automaticamente l'alimentazione e l'aggiornamento per la parte di competenza (ossia i dati trattati nell'ambito nell'esercizio delle funzioni e dei compiti assegnati alla Struttura amministrativa cui sono preposti) in attuazione della normativa in materia e tenendo conto di quanto indicato dal Garante per la protezione dei dati personali con la deliberazione n. 243 del 15 maggio 2014 "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2014).

In raccordo con la società in house Innovapuglia è stato predisposto il sistema web centralizzato accessibile tramite il sito internet <a href="www.sistema.puglia.it">www.sistema.puglia.it</a> che consente ai Designati e ai soggetti autorizzati di inserire ed aggiornare i dati trattati, le finalità del trattamento e le misure di sicurezza tecniche e organizzative attuate con riferimento alle attività di propria competenza e al titolare del trattamento di verificare tutti i trattamenti effettuati nella Regione Puglia.

## 4.4 La sicurezza dei dati – Indicazioni generali (art. 32 del Regolamento Europeo)

I dati personali, siano essi in formato digitale oppure su supporto cartaceo, devono essere custoditi con cura al fine di preservare le caratteristiche di disponibilità, autenticità, integrità e riservatezza.

Il Designato deve preoccuparsi dell'adozione delle misure di sicurezza adeguate.

Il Considerando n. 39 specifica che: "I dati personali dovrebbero essere trattati in modo da garantirne un'adeguata sicurezza e riservatezza, anche per impedire l'accesso o l'utilizzo non autorizzato dei dati personali e delle attrezzature impiegate per il trattamento."

Il principio di "responsabilizzazione" ("accountability") impone di adottare (documentandone l'adozione) idonee misure tecniche e organizzative adeguate al rischio, per garantire la sicurezza dei trattamenti.

Le misure per la gestione del rischio sono di tipo tecnologico (cifratura, conservazione adeguata, anonimizzazione dei dati, minimizzazione, aggiornamenti servizi e software, test, controllo accessi e tracciamento operazioni) e di tipo organizzativo (policy di sicurezza logiche e fisiche, definizione di ruoli e della governance, istruzioni, formazione, procedure, audit).



L'articolo 32 del Regolamento europeo, elenca a titolo esemplificativo alcune misure:

- "a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
- b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;
- c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento."

Ai sensi del Regolamento europeo e del Codice Privacy, non sussistono obblighi generalizzati di adozione di misure "minime" di sicurezza, diversamente da quanto previsto dalla previgente normativa nazionale (ex art. 33 del D. Lgs. n.196/2003, oggi abrogato). La valutazione circa le necessarie misure, di tipo tecnico e organizzativo, è rimessa al Designato, il quale, caso per caso, le disporrà in rapporto ai rischi specificamente individuati per ciascuna categoria di trattamento. A tal fine risulta basilare che il Designato svolga la preventiva attività, definita analisi dei rischi, laddove questa non sia stata svolta già in sede di emanazione della base giuridica o non sia stata svolta dal Titolare a livello generale.

Ciò che rileva è che le misure di sicurezza garantiscano un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento (art. 32, paragrafo 1), che deve tener conto necessariamente di alcuni fattori: stato dell'arte e costi di attuazione, natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento, probabilità dell'evento dannoso e gravità del danno conseguente.



# Allegato A.1

Modello di autorizzazione al trattamento dei dati personali

# AUTORIZZAZIONE E ISTRUZIONI PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI EX ART. 29 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 2016/679

Il Sottoscritto/la sottoscritta [•], Direttore..... Dirigente della Sezione....Servizio [•], della Giunta Regionale, in qualità di Designato al trattamento dei dati personali, per conto della Regione Puglia, Titolare del trattamento, giusta Deliberazione della Giunta Regionale n. [•] avente ad oggetto "D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. Nomina dei designati al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 2-quaterdecies (Attribuzione di funzioni e compiti a soggetti determinati),

visto il Regolamento (UE) n. 2016/679 recante il "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati personali",

visto il D.lgs. 196/2003 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", come ss.mm.ii..

#### **AUTORIZZA**

il/la sig/sig.ra [•] in servizio presso [•] della Regione Puglia con contratto di lavoro [•] OPPURE con rapporto di collaborazione.... (di seguito anche "Autorizzato"), con riferimento alle mansioni, compiti e attività affidati per l'esecuzione degli obblighi discendenti dal rapporto contrattuale con l'Amministrazione, a trattare i dati personali necessari per lo svolgimento della propria attività lavorativa e a eseguire le conseguenti operazioni di trattamento, anche mediante strumenti elettronici, con riferimento ai trattamenti di propria competenza.

In qualità di Autorizzato al trattamento, Ella deve attenersi scrupolosamente alle istruzioni di seguito fornite nonché a quelle contenute anche in altri documenti di policy che dispongano in relazione a profili rilevanti per la privacy e la sicurezza, in particolare Ella deve :

(A MERO TITOLO ESEMPLIFICATIVO SI RIPORTANO I SEGUENTI DOVERI, CHE POTRANNO ESSERE DI VOLTA IN VOLTA SPECIFICATI, INTEGRATIO O MODIFICATI DAL DESIGNATO)

 Raccogliere e trattare i dati, in formato analogico e/o digitale, esclusivamente al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali discendenti dal rapporto di lavoro/collaborazione con l'Amministrazione regionale e per i trattamenti per i quali si è autorizzato;

OPPURE, se possibile, specificare il tipo di operazione di trattamento autorizzata (es: raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, conservazione, adattamento o modifica, estrazione, consultazione, uso, comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, raffronto o interconnessione, limitazione, cancellazione o distruzione);

2) Trattare i dati di cui si viene a conoscenza, operando in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente, verificando la liceità del trattamento (art. 6 del Reg. 679/16, artt. 2-ter, 2-sexies 2-octies del D.Lgs 196/2003) e il rispetto principi stabiliti (art. 5 del reg. 679/16);


- 3) Richiedere e raccogliere dagli interessati nonché trattare i dati strettamente necessari e indispensabili per lo svolgimento delle attività assegnate, in ottemperanza al principio di minimizzazione dei dati, verificando anche nel corso del trattamento che gli stessi siano pertinenti e non eccedenti rispetto alla finalità del trattamento;
- 4) Verificare, per quanto di competenza, l'esattezza, la completezza e l'aggiornamento dei dati, provvedendo, nel caso, alla rettifica degli stessi;
- 5) Consultare e, per quanto di sua competenza, proporre al Designato l'aggiornamento del Registro delle attività di trattamento istituito con DUP n. 162 del 2018;
- 6) Garantire la riservatezza del dato e non comunicarlo a colleghi o terzi;
- Dare comunicazione o diffusione dello stesso, solo nei casi previsti dalla legge o dal regolamento.
- 8) Non effettuare copie analogiche o digitali di dati, archivi e banche dati contenenti dati personali, se non applicando un principio di stretta necessità (ad es: ai fini di garantire la disponibilità del dato) e comunque solo per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
- Non comunicare a terzi o colleghi e custodire con cura e diligenza le credenziali per l'accesso e l'utilizzo degli strumenti elettronici con cui sono trattati i dati personali (es: non impiegare post-it con trascritta pw facilmente reperibili);
- 10) Segnalare tempestivamente al Designato al trattamento situazioni di rischio per la sicurezza dei dati di cui si sia venuti a conoscenza o eventi che si ritiene possano comportare la violazione di dati personali;
- 11) Nell'ipotesi di incertezza sulle modalità del trattamento dei dati, chiedere informazioni e indicazioni al Dirigente Designato.

Il mancato rispetto da parte dell'Autorizzato delle istruzioni impartite dall'Amministrazione e degli obblighi connessi all'autorizzazione al trattamento potrà costituire causa di responsabilità disciplinare, fermi restando gli altri profili di responsabilità amministrativa, civile e penale in caso di illecito trattamento dei dati personali.

Si richiamano i principali atti normativi che disciplinano il trattamento dei dati personali a cui l'Autorizzato deve richiamarsi: Reg. 679/2016; D. Lgs. 196/2003; Deliberazione Garante protezione dei dati personali n. 243/14 (G.U. n. 134/2014).

La presenta autorizzazione sostituisce le precedenti nomine di incaricato al trattamento e non costituisce incarico ulteriore, costituendo una prescrizione sulla modalità con cui svolgere l'ordinaria attività assegnatale.

lo sottoscritto/a [•] dichiaro di aver letto il documento (composto di n. 2 pagine), di ave compreso le istruzioni sopra riportate sulle modalità di trattamento da seguire in qualità c autorizzato ex art. 29 del Regolamento (UE) n. 2016/679 e di averne ricevuto copia.
Data



Il Dirigente Designato al Trattamento

